

## **AREA BLU S.p.A.**

### **SCRITTURA PRIVATA**

CONCESSIONE PER ANNI 99 DELL'AREA DI TERRENO LOTTO N. \_\_\_\_  
POSTA NEL CIMITERO DI SESTO IMOLESE PER LA COSTRUZIONE DI  
UNA TOMBA DI FAMIGLIA

Atto n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_

Premesso che:

- con atto notaio Federico Tassinari n. 51415/2012 il Comune di Imola (c.f. 00794470377, dato comunicato ai sensi dell'art. 8 c. 3 DL 333/1992) ha conferito alla società BeniComuni Srl, con sede in Imola, via Poiano n. 11, il ramo d'azienda relativo al settore Opere Pubbliche, Manutenzioni e Patrimonio, con efficacia dal 1° gennaio 2013, affidando in concessione la gestione e manutenzione del Patrimonio immobiliare del Comune di Imola, oggetto del Disciplinare di Servizio Rep. n. 1106 del 29/12/2014 e successivo disciplinare del 30/07/2018;
- con disciplinare rep. n. 0136 del 14 marzo 2016 il Comune di Imola ha affidato a BeniComuni S.r.l. la gestione dei Servizi Cimiteriali;
- con atto notarile del 31/3/2017 BeniComuni S.r.l. è stata incorporata per fusione in Area Blu spa;
- nell'ambito di tale Disciplinare di Servizio (visto in particolare l'articolo 2 del sopracitato Disciplinare di Servizio), rientra anche la capacità di Area Blu spa a sottoscrivere i contratti inerenti il patrimonio del Comune di Imola, ivi compresi la concessione di loculi e spazi di sepoltura;
- con deliberazione del Consiglio Comunale di Imola n. 194 del 29 ottobre 2010, immediatamente eseguibile, è stato approvato il piano di lottizzazione predisposto

dall'ufficio Tecnico Comunale, concernente le aree da concedere a privati site nel cimitero di Sesto Imolese per la costruzione di edicole funerarie;

- con deliberazione G.C. n. 369 dell'8 novembre 2010 è stata rettificata la deliberazione G.C. n. 355 del 29 ottobre 2010, sostituendo la planimetria precedentemente approvata con quella corretta allegata al medesimo provvedimento;

- a seguito di atto del \_\_\_\_\_ Area Blu ha indetto un'asta pubblica per l'assegnazione in concessione d'uso per anni 99 di aree per la costruzione di tombe di famiglia nel cimitero di Sesto Imolese mediante pubblicazione del bando d'asta sul sito di Area Blu e nell'albo pretorio on line del Comune di Imola e con successivo atto di aggiudicazione del \_\_\_\_\_ la concessione dell'area in oggetto è stata aggiudicata a \_\_\_\_\_;

Tutto ciò premesso le parti stabiliscono quanto segue:

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

TRA

Area Blu spa, di seguito denominato "*Concedente*", C.F./P.IVA 00828601203, nella persona di \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede della Società,

E

il sig. \_\_\_\_\_, di seguito denominato "*Concessionario*", nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_) e residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_

SI CONVIENE E SI PATTUISCE QUANTO SEGUE

la riferita premessa e gli atti ivi richiamati costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 1 Area Blu Spa, in esecuzione dei provvedimenti citati in premessa e del vigente Regolamento di polizia mortuaria e dei servizi funerari concede, nello stato di fatto in cui si trova e ben noto al concessionario, in uso temporaneo per anni 99 (novantanove), al sig. \_\_\_\_\_ che accetta il lotto n. . \_\_\_\_\_ come individuato nell'allegata planimetria, sub A), avente la superficie di mq.20,25 (4,50 x 4,50) destinata alla costruzione di una tomba di famiglia.

ART. 2 - A norma dell'art. 86 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, qualora alla scadenza dei 99 anni, non si provveda a rinnovare la concessione, i feretri, senza alcun preavviso, saranno estumulati e, previa apertura della cassa metallica, le salme saranno inumate nel campo al fine di completare il processo di mineralizzazione.

Trascorso un quinquennio dall'inumazione, i resti verranno esumati e posti nell'Ossario comune del Cimitero.

ART. 3 - Per questa concessione decorrente dalla firma del contratto, è stabilito un corrispettivo di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00) oltre IVA di legge, (importo offerto dal Concessionario in sede di gara rispetto all'importo posto a base di gara di € 20.250,00 oltre IVA) somma che risulta interamente versata in data \_\_\_\_\_ mediante bonifico sul conto corrente intestato ad Area Blu - IBAN: \_\_\_\_\_.

Art 4 La concessione ha per oggetto l'uso esclusivo temporaneo per 99 anni esercitabile nei limiti stabiliti in questa scrittura privata, nei regolamenti statali, regionali e comunali ora in vigore e in quelli che potessero essere successivamente emanati dalle competenti Autorità. È possibile rinnovare la concessione per ulteriori 99 anni, previo pagamento del relativo canone.

Art. 5 In conformità a quanto sopra pattuito e in coerenza alle prescrizioni dei regolamenti suddetti, il Concessionario si obbliga:

a) ad uniformarsi, per quanto attiene l'uso del deposito familiare, alle disposizioni contenute nei predetti regolamenti. Il progetto di costruzione deve essere presentato allo Sportello Edilizia del Comune di Imola per l'approvazione entro 6 mesi dalla stipula del contratto di concessione, pena la decadenza della concessione. I lavori dovranno essere iniziati non oltre il termine di un anno dalla data di rilascio del permesso di costruire ed essere terminati entro tre anni dalla medesima data, a pena di decadenza della concessione;

b) il progetto di realizzazione del manufatto dovrà essere presentato preventivamente al Servizio Cimiteri e dovrà rispettare ogni norma di sicurezza, igiene e determinati limiti di superficie o di volume e di utilizzo interno delle scatole murarie ed inoltre assicurare apprezzabili risultati di ordine estetico e di inserimento ambientale e quant'altro specificato negli specifici regolamenti comunali con riferimento in particolare a quanto previsto dal "Regolamento per edificazione di manufatti cimiteriali da parte di privati sulle aree concesse" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Imola n. 194 del 29/10/2010 nonché le prescrizioni tecniche indicate nei documenti di gara ovvero: **INTERVENTI POSSIBILI, CAPIENZA MASSIMA E OPPORTUNITA' DI UTILIZZO:** Nuova edificazione di tomba al suolo con loculi di dimensioni minime L 0,75 P 2,25 H 0,70. Capienza massima di 10 loculi e 5 ossari doppi e/o urne cinerarie equivalenti. La tomba al suolo dovrà avere dimensioni in pianta massime di m 4,50 x 4,50 quindi essere contenuta entro l'area oggetto della concessione;

- c) a pagare la tariffa approvata dai competenti organi al momento delle eventuali operazioni cimiteriali da eseguirsi;
- d) ad osservare strettamente ogni disposizione contenuta nei vigenti regolamenti statale, regionale e comunale sui servizi funerari e da quelli che venissero in seguito emanati;
- e) a mantenere aggiornato, presso l'Ufficio Cimiteri del Comune di Imola, il proprio indirizzo e recapito telefonico;
- f) a non cedere ad altri, per qualsiasi titolo o causa, il diritto alla sepoltura (ius sepulchri) nella tomba di famiglia, che unicamente deve servire per le persone indicate nei regolamenti suddetti, pena la decadenza della concessione stessa;
- g) a mantenere e ad eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria della tomba di famiglia, per l'intera durata della concessione e con spese a proprio carico e si impegna a favore del Comune di Imola alla rifusione di ogni spesa nel caso in cui, qualora il concessionario si rendesse inadempiente, dovessero dal Comune o dall'Ente gestore essere eseguiti i suddetti lavori.

L'intestazione nei registri cimiteriali della tomba di famiglia che verrà costruita nel lotto di terreno concesso sarà la seguente: \_\_\_\_\_.

Art. 6 -Ai sensi dell'articolo 27 comma 2 del vigente regolamento di Polizia Mortuaria il concessionario esprime la seguente dichiarazione di volontà in merito all'individuazione del diritto di sepoltura e dispone che il diritto d'uso è da intendersi riservato:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Art. 7 - Ai sensi dell'articolo 25, comma 4 del vigente regolamento di Polizia Mortuaria "I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione

diventano, allo scadere della concessione o in caso di pronunciamento di decadenza, revoca, rinuncia ed estinzione della concessione, di proprietà del Comune alla stregua di quanto previsto dall'art. 953 del codice civile, salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di esigerne la rimozione.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, con spese a carico del richiedente. Le spese di questa scrittura privata, nonché quelle dipendenti e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico del concessionario.

Per quanto non contemplato nel presente atto di concessione, le parti intendono riportarsi alle vigenti disposizioni regolamentari statali, regionali e comunali in materia, nonché ad uniformarsi a quelle che venissero in seguito emanate.

Letto, approvato e sottoscritto.

Imola lì

Il Concedente

Il Concessionario